



ISTITUTO COMPRENSIVO VAL TAGLIAMENTO

Via della Maina n. 29 33021 Ampezzo (Ud)

C.F. 84003490301 – Codice Mecc. Scuola UDIC82300R

Tel. 0433 80131 email udic82300r@istruzione.it – pec udic82300r@pec.istruzione.it

Prot./Circ. n. (vedi segnaturo)

Ampezzo, (vedi segnaturo)

Ai genitori

Ai responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione

Ai docenti

Al personale ATA

Alla D.S.G.A.

Al Sito web

IC "Val Tagliamento"

Loro Sedi

Oggetto: Obbligo di istruzione: adempimenti, validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria, deroghe al limite delle assenze

Si comunica che, ai sensi dell'art. 12 del **D.L. 123/2023**, rubricato *Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo di istruzione*, il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono **assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi**.

Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. **In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.**

Scuola	Ore settimanali	Monte ore annuale	Un quarto del monte ore annuale
Primaria Tempo pieno	40	1320	330
Secondaria Tempo prolungato	36	1188	297

In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui sopra, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore

Firmato digitalmente da STEFANO MARTELLANI

UDIC82300R - A18A18F - CIRCOLARI - 0000284 - 23/01/2026 - UNICO - U

presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione. Parimenti il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 4.

Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516, e all'articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 101.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i soggetti responsabili della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la **reclusione fino a due anni**.

Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la **reclusione fino a un anno**.

→ Nella **Scuola secondaria di primo grado**, a norma del D.lgs. 62/2017, art. 5 (*Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado*), ai fini della **validità dell'anno scolastico**, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la **frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, definito dall'ordinamento della scuola frequentata.

Si trasmette di seguito il prospetto del monte ore annuale delle Scuole secondarie di primo grado (tempo prolungato: 36 ore settimanali).

Scuole secondarie	Ore settimanali	Monte ore annuale	Monte ore minimo di presenza (75%)	Monte ore massimo di assenze (25%)
Villa Santina Ampezzo Forni di Sopra	36	1188	891	297

Si specifica, a tal proposito, che le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, **motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.**

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la **non validità dell'anno scolastico** e delibera conseguentemente la **non ammissione** alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

Si riportano di seguito le **motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti**.

- **Motivi di salute documentati da apposita certificazione medica:**
 - assenza per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentata con certificato di ricovero e di dimissioni e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato da un medico del SSN;
 - visite specialistiche ospedaliere e day hospital;
 - gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
 - terapie e/o cure programmate e documentabili.
- **Motivi personali e/o di famiglia, tra cui:**
 - gravi e documentati motivi di famiglia;
 - rientro nel paese di origine per motivi legali;
 - motivi di culto.
- **Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. e debitamente documentate.**
- **Partecipazione a percorsi artistico-musicali di comprovata rilevanza.**

Si ringrazia per la proficua e fattiva collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Stefano Martellani

Documento informatico firmato digitalmente
Ai sensi del D.Lgs 82/2005 art.20 e ss.mm.ii. e norme collegate

Firmato digitalmente da STEFANO MARTELLANI